SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Sabato, 5 febbraio 1994 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 gennaio 1994, n. 87.

Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati, conseguente all'applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e ferma la disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, viene computata, a decorrere dal 1° dicembre 1994, nella base di calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili:

a) per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nella misura di una quota pari al 30 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità;

b) per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonché per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento.

Art. 2.

1. Sulla quota dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 è dovuto, a decorrere dal 1° dicembre 1984, il contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni previdenziali. Tale contributo è recuperato in quarantotto rate mensili sul trattamento economico di attività a decorrere dal 1° dicembre 1994. Per i dipendenti che cessino dal servizio prima dell'integrale recupero del contributo, la residua somma è trattenuta in sede di pagamento dell'indennità di buonuscita.

2. Le amministrazioni competenti dovranno versare alle rispettive gestioni previdenziali il contributo, nella misura percentuale attualmente prevista, a decorrere dal 1° dicembre 1994. Il conguaglio dei versamenti del contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - Gestione ENPAS, dal 1° dicembre 1994 sarà effettuato nel mese di gennaio 1995.

3. Nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio nel periodo dal 1° dicembre 1984 al 30 novembre 1994 il contributo è determinato con riferimento alla quota dell'indennità integrativa speciale spettante nel periodo stesso per il livello, qualifica o posizione giuridica rivestiti all'atto della cessazione dal servizio ed è trattenuto in sede di riliquidazione dell'indennità di buonuscita.

4. Le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della presente legge e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi, né a rivalutazione monetaria.

5. Per la determinazione del contributo di riscatto di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, la quota della indennità integrativa speciale sarà computata nella base contributiva per le domande di riscatto presentate dopo il 1° dicembre 1994.

Art. 3.

1. Il trattamento di cui alla presente legge viene applicato anche ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, nonché a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento.

2. L'applicazione della presente legge ai dipendenti già cessati dal servizio avviene a domanda, che deve essere presentata all'ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994.

3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995, per coloro che siano cessati dal servizio dal 1° dicembre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel triennio 1° gennaio 1987-31 dicembre 1989; entro il 1997 per coloro che siano cessati dal servizio nel triennio 1° gennaio 1990-31 dicembre 1992; ed entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 novembre 1994.

Art. 4.

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti.

2. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

Art. 5.

1. Le spese sostenute dalla Gestione ENPAS, dall'OPAFS e dall'Istituto postelegrafonici (IPOST), al netto delle somme trattenute e recuperate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, per la riliquidazione delle indennità di buonuscita prevista dall'articolo 3, saranno rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno 1995, sulla base delle effettive prestazioni erogate ai dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni interessate.

Art. 6.

1. L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire 2.000 miliardi per l'anno 1995, in lire 2.500 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 e in lire 950 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 per gli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il D. Lgs. n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— La legge n. 324/1959 reca: «Miglioramenti economici al personale statale in attività di quiescenza».

— La legge n. 70/1975 reca: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente».

Nota all'art. 2:

— La legge n. 1368/1965 reca: «Valutazione di servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 181):

Presentato dal sen. D'ALESSANDRO PRISCO ed altri il 7 maggio 1992.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 giugno 1992, con pareri delle commissioni 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 22 aprile 1993; 21 dicembre 1993.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, il 22 dicembre 1993.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il 23 dicembre 1993, in un testo unificato con atti numeri 751 (GARRAFFA), 818 (LIBERTINI ed altri), 839 (MARINUCCI MARIANI), 1216 (PONTONE ed altri) e 1316 (disegno di legge d'iniziativa del Ministro del tesoro BARUCCI).

Camera dei deputati (atto n. 3554):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 12 gennaio 1994, con pareri delle commissioni I, II, V e IX.

Esaminato dalla XI commissione il 12 gennaio 1994 e approvato il 13 gennaio 1994.

94G0104

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 1994, n. 88.

Provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire, in occasione delle consultazioni elettorali, il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di prevenire possibili turbative conseguenti alla diffusione di sondaggi nell'imminenza o nel corso delle votazioni, nonché di rideterminare gli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 gennaio e del 3 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e per le riforme elettorali ed istituzionali, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Sanzioni in caso di violazioni commesse durante lo svolgimento della votazione

1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dai seguenti: «In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 milioni a lire 1 miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie.».

Art. 2.

Onorari ai componenti degli uffici elettorali di sezione

1. Per il triennio aprile 1994-marzo 1997, l'aggiornamento degli onorari previsto a norma dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117, si applica a decorrere dal 1° marzo 1994.

2. Per le consultazioni elettorali indette per i giorni 27 e 28 marzo 1994, al presidente, a ciascuno degli scrutatori ed al segretario degli uffici elettorali di sezione è altresì corrisposto, a titolo di compenso *una tantum* ed al netto delle ritenute di legge, l'ulteriore onorario, rispettivamente, di lire quarantamila e di lire venticinquemila.

Art. 3.

Scheda per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, relativi alla Camera dei deputati

1. La tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, recante regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati, è sostituita dalla tabella *C* allegata al presente decreto.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 28 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando, per lire 14 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per lire 14 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ELIA, *Ministro delle riforme elettorali ed istituzionali*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

TABELLA C
(prevista dall'art 3, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI IN RAGIONE PROPORZIONALE

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
(mm 20) 1 — COGNOME E NOME	(mm 20) 7 — COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	(mm 20) 13 — COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	
2 — COGNOME E NOME COGNOME E NOME	8 — COGNOME E NOME	14 — COGNOME E NOME	
3 — COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	9 — COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	15 — COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	
4 — COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	10 — COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	16 — COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	
5 — COGNOME E NOME COGNOME E NOME	11 — COGNOME E NOME	17 — COGNOME E NOME	
6 — COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	12 — COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	18 — COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra vengono usate per la stampa dei contrassegni e *devono* contenere ciascuna 6 spazi, per un numero complessivo di 18 liste.

Quando i contrassegni da inserire sono da 19 a 24 viene utilizzata la parte quarta della scheda, nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi *facendo comunque in modo che in ogni parte non siano contenuti più di sei contrassegni.*

I contrassegni devono essere disposti, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, progredendo dall'alto in basso e da sinistra a destra e in posizione centrale rispetto al cognome e nome dei candidati delle liste che devono essere stampati accanto ai contrassegni stessi.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sesta e su quelle successive seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

94G0099

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 1994, n. 89.

Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di realizzare interventi finalizzati al disinquinamento ed al risanamento della laguna di Venezia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Venezia e Chioggia*). *1.* I comuni di Venezia e Chioggia, ad integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia", elaborano, entro il 30 giugno 1995, progetti di fognatura e di depurazione delle acque usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del lido e di Pellestrina e da Treporti, secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area lagunare gli obiettivi previsti dall'articolo 5 della direttiva 91/271 CEE per le aree sensibili. Il comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'Accordo di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

2. I progetti sono approvati dalla regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360. L'approvazione costituisce altresì variante agli strumenti urbanistici generali e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati di fognature dinamiche, è consentito lo smaltimento delle acque reflue provenienti dagli insediamenti abitativi e a questi assimilati mediante fossa Imhof o fossa settica corrispondenti ai requisiti tecnici approvati dalla regione Veneto.

4. Il sindaco del comune di Venezia può concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unità edilizie interessate dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

5. In attesa della realizzazione dei progetti di cui al comma 1, le aziende artigiane produttive devono avvalersi di sistemi di depurazione o abbattimento secondo le prescrizioni fornite dai comuni. A tal fine le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle aziende artigiane produttive che abbiano presentato o presentino ai comuni, entro il 30 aprile 1994, un piano di adeguamento degli scarichi le cui opere devono essere completate entro sei mesi dalla data di approvazione del piano stesso e comunque non oltre il 30 giugno 1995. Il sindaco di Venezia può ritenere criterio preferenziale l'avvenuta presentazione, alla data del 31 gennaio 1994, del suddetto piano o la completa esecuzione degli interventi in esso previsti.

6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5 estingue i reati stessi.».

Art. 2.

1. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli stabilimenti ospedalieri devono ultimare i lavori di adeguamento degli scarichi entro il 30 giugno 1995.».

2. Il Ministro dell'ambiente provvede con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'aggiornamento dei valori limite di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962.

3. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, è rilasciata dal Magistrato alle acque.

Art. 3.

1. Il procedimento per l'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po, sulla base dell'intesa già avviata ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, deve essere perfezionato entro il 30 giugno 1994.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, si provvede all'istituzione di un Parco nazionale in tale area a norma dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in conformità alle risultanze dei lavori della commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 1988.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0105

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 1994, n. **90**.

Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Dichiarazione dei redditi

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 16, comma 1, lettere da *d)* a *n-bis*), e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 16 del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto».

2) nel quarto comma, lettera *d)*, le parole: «corrisposti da un unico sostituto di imposta» sono sostituite dalle seguenti: «certificati dall'ultimo sostituto di imposta»; nella stessa lettera *d)*, secondo periodo, le parole da: «destinazione dell'8 per mille» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.»; nello stesso quarto comma è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «*e-bis*) le persone fisiche, diverse da quelle di cui alla lettera *c*), non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono un reddito complessivo al quale corrisponde un'imposta lorda non superiore all'ammontare delle detrazioni di cui

agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, a condizione che non sia dovuta l'imposta locale sui redditi. In tal caso l'esonero spetta anche se la differenza tra l'imposta dovuta e le predette detrazioni risulta non superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare apposito modello approvato con il decreto di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, ovvero il certificato di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7-*bis*, con le modalità previste dall'articolo 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.»,

3) dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha, tuttavia, facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2 (*Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche*) — *1*. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo.»;

c) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è abrogato;

2) il quarto comma e sostituito dal seguente: «I contribuenti devono conservare, per la durata prevista dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta nonché i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili. Dai documenti relativi alle spese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve risultare chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere ed i dati identificativi del percipiente. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, può essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori, nonché di altra documentazione per la quale l'allegazione stessa è prevista da disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facoltà del contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo e quella non richiesta con il predetto decreto ministeriale.»;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente. «Art. 4 (*Contenuto della dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche*). 1. La dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo.

2. Le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato devono inoltre indicare l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.»;

e) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, i numeri 4) e 5) sono abrogati:

2) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Le certificazioni dei sostituti di imposta e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli 110, 110-*bis*, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono essere conservati per la durata prevista dall'articolo 43. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con il decreto di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, può essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori, nonché di altra documentazione per la quale l'allegazione stessa è prevista da disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facoltà del contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo.»;

f) all'articolo 6, secondo comma, le parole: «e terzo» sono soppresse,

g) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, le parole: «pagati nell'anno e gli estremi dei relativi versamenti» sono sostituite dalle seguenti: «relativi agli emolumenti erogati nell'anno»;

2) il terzo comma è abrogato;

3) il settimo comma è sostituito dal seguente: «La dichiarazione delle società a responsabilità limitata, comprese le società cooperative e le società di mutua assicurazione le cui quote non siano rappresentate da azioni, deve contenere l'elenco nominativo dei soci con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e degli utili spettanti.»;

4) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: «Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute devono essere conservate per la durata prevista dall'articolo 43 e devono essere esibite o trasmesse, su richiesta, all'ufficio competente.»;

h) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente: «Art. 7-*bis* (*Certificazioni dei sostituti di imposta*). — 1. I soggetti tenuti ad operare le ritenute a titolo di acconto devono rilasciare un certificato attestante l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, con l'indicazione della relativa causale, l'ammontare delle ritenute operate e delle detrazioni di imposta effettuate. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 il certificato può essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

2. Il certificato attestante la corresponsione di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati di cui all'articolo 47, comma 1, lettere *a*) e *d*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve anche contenere l'indicazione della qualifica del percipiente e dell'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del medesimo, nonché delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate dal precedente datore di lavoro di cui è stato tenuto conto ai sensi dell'articolo 23, settimo comma. Il certificato relativo alle indennità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a*), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi deve contenere anche l'indicazione dei periodi di tempo presi a base per la commisurazione di esse e dell'aliquota applicata.

3. I certificati concernenti i redditi di cui al comma 2 e le pensioni erogate dallo Stato, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o da altro ente pubblico devono essere redatti in conformità ad appositi modelli approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati.

4. La sottoscrizione dei certificati rilasciati può essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica se la dichiarazione di cui all'articolo 7 e gli elenchi di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono trasmessi su supporto magnetico.

5. I certificati sono consegnati agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno i certificati sono consegnati entro sessanta giorni dalla data di cessazione.»;

i) all'articolo 8, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: «Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati. Il decreto ministeriale di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.

Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori.»;

l) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «tra il 1° maggio e il 10 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno»;

2) nel quinto comma, le parole: «entro il 31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio»;

m), all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.»;

2) i commi quinto e sesto sono abrogati;

n) all'articolo 23, il settimo comma è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'applicazione della ritenuta sugli emolumenti indicati nelle lettere *a*) e *b*) del secondo comma si tiene conto anche delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate nel corso del precedente rapporto di lavoro intrattenuto dal dipendente nello stesso periodo di imposta ed indicate nel certificato di cui al comma 2 dell'articolo 7-*bis* che lo stesso dipendente può consegnare al nuovo datore di lavoro.»;

o) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Le comunicazioni devono essere redatte in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*; la trasmissione può avvenire anche tramite supporto magnetico.»;

2) nel terzo comma, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui il dipendente abbia intrattenuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nello stesso periodo di imposta si applica la disposizione dell'articolo 23, settimo comma.»;

p) all'articolo 36-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero sulla base dei dati dichiarati o comunicati all'Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute.»,

2) al secondo comma, le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) sono sostituite dalle seguenti:

«*b*) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti o allegate alle dichiarazioni ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;

c) escludere le detrazioni d'imposta non previste dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o dagli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

d) ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o agli elenchi menzionati nella lettera *c*) ovvero a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni;

e) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera *c*);

f) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera *c*) ovvero in misura eccedente i limiti fissati dalla legge;

g) controllare i crediti di imposta spettanti e i versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni.»;

3) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Ai fini dei precedenti commi il contribuente è invitato, anche a mezzo telefono o a mezzo posta, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad esibire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti indicati nella dichiarazione ma ad essa non allegati o difformi dai dati forniti da terzi.»;

q) all'articolo 38, quarto comma, secondo periodo, le parole: «in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto».

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, dopo la lettera *n*) è aggiunta la seguente: «*n-bis*) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *c*), terzo e quarto periodo»;

b) all'articolo 16, comma 3, le parole: «Per i redditi indicati alle lettere da *a*) a *f*) del comma 1 e per quelli indicati dalle lettere da *g*) a *n*)» sono sostituite dalle seguenti: «Per i redditi indicati alle lettere da *d*) a *f*) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da *g*) a *n-bis*)»; nello stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i redditi indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.»;

c) all'articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole: «per i redditi indicati alla lettera *b*)» sono sostituite dalle seguenti: «per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere *b*) e *n-bis*)»; nello stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera *n-bis*) del comma 1 dell'articolo 16 è stata riconosciuta la detrazione, l'imposta è determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento.».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Tra il 1° febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno il contribuente deve presentare, in duplice esemplare, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui deve essere utilizzato.»;

b) all'articolo 30, primo comma, e all'articolo 33, primo comma, lettera *b*), le parole: «termine stabilito per la presentazione della dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «5 marzo di ciascun anno».

c) all'articolo 34, terzo comma, le parole: «entro il 5 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione»;

d) all'articolo 48, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il contribuente può sanare, senza applicazione delle sanzioni stabilite negli articoli precedenti, le omissioni e le irregolarità relative ad operazioni imponibili, ivi comprese quelle di cui all'articolo 26, primo e quarto comma, comportanti variazioni in

aumento, provvedendo ad effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito e contestualmente a versare una soprattassa, proporzionale all'imposta relativa all'operazione omessa o irregolare, stabilita nella misura del 5 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine relativo alla liquidazione di cui agli articoli 27 e 33, nella quale l'operazione doveva essere computata; nella misura del 20 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale; nella misura del 40 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo; e nella misura del 60 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo. L'ammontare dei versamenti a titolo di soprattassa, eseguiti con le modalità di cui all'articolo 38, quarto comma, deve essere annotato nel registro di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 ovvero in quello di cui all'articolo 39, secondo comma. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento di imposta le sanzioni stabilite negli articoli precedenti sono ridotte ad un quinto, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni dal relativo termine di scadenza; alla metà, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale; ai due terzi, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo; ai tre quarti, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo. Se i corrispettivi non registrati vengono specificatamente indicati nella dichiarazione annuale non si fa luogo all'applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la violazione dei relativi obblighi di fatturazione e registrazione nonché in materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata versata all'ufficio una somma pari a un decimo dei corrispettivi non registrati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e verifiche di cui all'articolo 52; nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate ai sensi del presente comma è esclusa la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.»;

e) all'articolo 60, terzo comma, le parole: «stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «del 5 marzo dell'anno solare».

4. Nell'articolo 36, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le parole: «entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente a quello» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 5 marzo dell'anno solare».

5. Nella tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, alla nota 2 dell'articolo 88, come sostituito dall'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: «stabilito per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente» sono sostituite dalle seguenti: «del 5 marzo dell'anno solare per il quale la tassa di concessione governativa deve essere corrisposta».

6. Per l'anno 1993, il termine di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle finanze di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'articolo 78, comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, resta fissato al 15 dicembre 1993.

7. Il certificato di cui al comma 3 dell'articolo 7-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo agli emolumenti erogati nell'anno 1993 può essere consegnato agli interessati entro il 20 aprile 1994, a condizione che entro il mese di febbraio dello stesso anno sia consegnata una comunicazione anticipata contenente gli elementi necessari per la compilazione dell'apposita dichiarazione prevista dall'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, redatta in conformità ad apposito modello approvato con il decreto indicato al comma 3 dell'articolo 7-*bis* del citato decreto n. 600 del 1973.

8. L'articolo 16, terzo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, l'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e l'articolo 2, comma 1, della legge 28 luglio 1989, n. 267, di conversione del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, sono abrogati.

9. Le disposizioni del comma 1, lettera *p*), si applicano alle liquidazioni effettuate sulla base delle dichiarazioni presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettera *q*), si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 2, lettere *a*) e *c*), si applicano alle somme conseguite a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 2, lettera *b*), si applicano per i redditi percepiti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Oneri deducibili

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Art. 10 (*Oneri deducibili*). — *1*. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;

b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la parte che eccede lire 500 mila. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;

c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;

e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;

f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;

g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;

h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.

2. Le spese di cui alla lettera *b*) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

3. Gli oneri di cui alle lettere *f*), *g*) e *h*) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.»;

b) all'articolo 21 il comma 2 è sostituito dal seguente: «*2*. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere *a*), *g*), *h*), *i*) e *l*) del comma 1 dell'articolo 10.»;

c) all'articolo 65, comma 2, lettera *a*), le parole: «nonché i contributi di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 8 marzo 1985, n. 73» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui alla lettera *g*) dell'articolo 10»; nello stesso comma dopo la lettera *c-bis*), sono aggiunte le seguenti lettere:

«*c-ter*) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

c-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

c-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.»;

d) all'articolo 65 il comma 3 è abrogato;

e) l'articolo 110 è sostituito dal seguente: «Art. 110 (*Oneri deducibili*). — *1*. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere *a*), *f*) e *g*) del comma 1 dell'articolo 10. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.»;

f) all'articolo 113, comma 2, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere *a*) e *g*) del comma 1 dell'articolo 10 e, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'articolo 110, comma 1, terzo periodo.»;

g) all'articolo 114, comma 1, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere *a*) e *g*) del comma 1 dell'articolo 10 e l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'articolo 110, comma 1, terzo periodo.».

2. All'articolo 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «*1*. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici in conformità delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici negli edifici, posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del predetto testo unico, sono deducibili dal reddito complessivo. La deduzione spetta nella misura del 25 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso e proporzionata alla sua quota di possesso per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo. Per ciascun periodo di imposta la deduzione non può essere superire al reddito della unità immobiliare, nella quale sono stati realizzati i suddetti interventi, determinato senza tenere conto della deduzione di cui all'articolo 34, comma *4-quater*), del predetto testo unico, né della maggiorazione prevista dall'articolo 38 dello stesso testo unico. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.»;

b) nel comma 3 le parole: «da cui si applica la riduzione» sono sostituite dalle seguenti: «da cui si applica la deduzione».

3. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «In tal caso i contribuenti possono dedurre dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in

vigore del presente decreto, la differenza tra il reddito dei fabbricati determinato sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali, dichiarato per il periodo di imposta precedente, e quello determinato sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto. Tale disposizione si applica anche con riferimento ai fabbricati i cui redditi hanno concorso a formare il reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

4. L'articolo 30 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e l'articolo 32 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono abrogati.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 3 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla predetta data e la deduzione ivi prevista è maggiorata del 6 per cento.

Art. 3.

Detrazioni d'imposta

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, le parole: «le detrazioni previste negli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-*bis*»;

b) all'articolo 12, il comma 4 è sostituito dal seguente: «*4*. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a lire 5.100.000, al lordo degli oneri deducibili.»;

c) all'articolo 12 il comma 6 è abrogato;

d) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «*2*. Se il reddito di lavoro dipendente non supera 14.500.000 lire annui, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, di lire 237.215. Tale ulteriore detrazione è ridotta nelle seguenti misure:

a) lire 200.725, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.500.000 ma non a lire 14.600.000;

b) lire 127.715, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.600.000 ma non a lire 14.700.000;

c) lire 45.590, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.700.000 ma non a lire 14.825.000.»;

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «*4*. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste nei commi 1 e 2, pari a:

a) lire 189.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 7.600.000;

b) lire 150.000, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 7.600.000 ma non a lire 7.700.000;

c) lire 72.000, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 7.700.000 ma non a lire 7.800.000.»;

4) il comma 5 è abrogato;

e) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente: «Articolo 13-*bis (Detrazioni per oneri)*. — *1*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 27 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o, di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nei sei mesi antecedenti o successivi alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta, non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale: non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;

c) le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, compresi i mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti nonché la parte che eccede lire 500 mila delle spese mediche, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera *b*). Tra i mezzi necessari per la locomozione di portatori di menomazioni funzionali permanenti si comprendono le automobili di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattate ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie, anche se prodotte in serie. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 1 milione di lire per ciascuna di esse;

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

f) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. La detrazione relativa ai premi per assicurazioni sulla vita è ammessa a condizione che il contratto di assicurazione abbia durata non inferiore a cinque anni dalla sua stipulazione e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. In caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta costituisce reddito soggetto a tassazione a norma dell'articolo 18 e l'imposta è determinata applicando una aliquota non superiore al 27 per cento; in tale caso l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta a titolo di acconto commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi con l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito. Per i lavoratori dipendenti si tiene conto, ai fini del limite di lire 2 milioni e 500 mila, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove

strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito.

3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito »;

f) all'articolo 21 il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le detrazioni di cui all'articolo 13-*bis* spettano soltanto per gli oneri indicati alle lettere a), b), g), h) e i) dello stesso articolo. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.»;

g) dopo l'articolo 110 è inserito il seguente: «Art. 110-*bis* (*Detrazione d'imposta per oneri*). — *1.* Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 27 per cento dell'onere rimborsato »;

h) all'articolo 113 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*. Si applica la disposizione dell'articolo 110-*bis*, comma 1, ultimo periodo.»;

i) all'articolo 114, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «*1-bis*. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell'articolo 110-*bis*, comma 1, terzo periodo »;

2. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il sesto comma è sostituito dal seguente: «Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazioni di attività lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente all'intero importo delle detrazioni di imposta previste nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'importo delle detrazioni, rapportate al periodo di lavoro nell'anno, previste nell'articolo 13 del medesimo testo unico, alle condizioni stabilite nella lettera a) del secondo comma del presente articolo; sulla parte eccedente la ritenuta si applica con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, computando anche le somme non assoggettate a ritenuta »

3. Per i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente dedotti, fino al periodo d'imposta 1991, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dal comma 1, lettera e), del presente articolo, in caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, continua ad applicarsi la disposizione di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera m), secondo periodo.

4. Gli oneri dedotti sino al 1991 ai sensi degli articoli 110, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettere f), g) ed h) del presente decreto, concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale è stato conseguito il rimborso.

5. I riferimenti a disposizioni dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardanti oneri per i quali è riconosciuta la detrazione di imposta, contenuti in disposizioni legislative emanate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono come fatti alle corrispondenti disposizioni dell'articolo 13-*bis* dello stesso testo unico.

6. Nell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) nel comma 4 il primo periodo è sostituito dal seguente: «La detrazione di cui all'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche nelle ipotesi previste alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 48 del citato testo unico e le erogazioni ed i premi di assicurazione ivi indicati concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.».

7. Le disposizioni dei commi 1 e 6 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 1, lettera e), del presente articolo, si

applica ai contratti di mutuo stipulati à partire dal 1° gennaio 1993. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data la detrazione è commisurata ad un ammontare di interessi passivi non superiore a 4 milioni di lire, elevato a 7 milioni di lire per i mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per i contratti di mutuo stipulati nel corso dell'anno 1993 il termine di sei mesi entro il quale l'unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Redditi dei fabbricati

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 2, il secondo periodo è soppresso;

2) nel comma 3, il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si considerano, altresì, produttive di reddito le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il quale l'unità immobiliare non è comunque utilizzata.»;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «*3-bis*. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di cui all'articolo 1117, n. 2. del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, non concorre a formare il reddito del contribuente se d'importo non superiore a lire 50 mila.»;

c) all'articolo 34 il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: «*4-bis*. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento.»;

d) l'articolo 38 è sostituito dal seguente: «Art. 38 (*Unità immobiliari non locate*). - *1*. Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo.»;

e) all'articolo 129, il comma 2 è sostituito dal seguente: «*2*. In deroga all'articolo 34, per i fabbricati dati in locazione in regime legale di determinazione del canone, il reddito imponibile è determinato in misura pari al canone di locazione ridotto del 15 per cento. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento.».

2. La disposizione di cui all'articolo 34, comma 4-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, lettera *c*), del presente articolo, si intende nel senso che devono essere comprovate da idonea documentazione soltanto le spese di cui si chiede la deduzione in aggiunta alla riduzione forfetaria del 10 per cento. Le spese documentate non deducibili ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati del periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per il quale il termine di presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente a tale data, possono essere dedotte dal reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, del periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168, il comma 4-*ter* dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono abrogati.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati

1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4, secondo periodo, le parole da: «destinazione dell'8 per mille» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.»;

b) il comma 17 è sostituito dal seguente: «*17*. Se, in sede di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi di cui ai commi 10 e 21 e delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, emergono violazioni commesse dal sostituto di imposta, si applicano le sanzioni previste dallo stesso decreto n. 600 del 1973 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le violazioni commesse dal

contribuente. In caso di inosservanza delle disposizioni dei commi da 10 a 16, diverse da quelle di cui al precedente periodo, si applica al sostituto di imposta la pena pecuniaria prevista dall'articolo 53 del citato decreto n. 600 del 1973.»;

c) il comma 23 è sostituito dal seguente: «*23*. Se, in sede di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, emergono violazioni commesse dal Centro di assistenza, si applicano agli stessi le sanzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, per le violazioni commesse dal contribuente. In caso di inosservanza delle disposizioni del comma 21, diverse da quelle di cui al precedente periodo, si applica al lavoratore dipendente o pensionato la pena pecuniaria prevista dall'articolo 53 del citato decreto n. 600 del 1973. Si applicano le disposizioni del primo periodo del comma 7 per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa.».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: «15 dicembre dell'anno cui la dichiarazione si riferisce» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce» e, nel terzo periodo, le parole: «15 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio»;

b) all'articolo 2, comma 2, le parole: «entro il mese di febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di marzo»;

c) all'articolo 2, comma 4, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi;

d) all'articolo 2, comma 7, le parole: «ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario, ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione,»;

e) all'articolo 3, comma 3, le parole: «Entro il mese di aprile, il sostituto consegna al dichiarante copia, in duplice esemplare,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 15 maggio il sostituto consegna al dichiarante copia»;

f) all'articolo 3, comma 5, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «L'imposta, che dal prospetto di cui al comma 4 risulta a debito, compresa la prima rata di acconto, è trattenuta sulla retribuzione corrisposta nel mese di giugno ed aggiunta alle ritenute di acconto del dichiarante relative allo stesso mese. L'importo dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale, compresa la relativa prima rata di acconto, va trattenuto dalla retribuzione corrisposta nello stesso mese di giugno e versato con le modalità per lo stesso previste. Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di giugno, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto nei confronti di tutti i dipendenti nello stesso mese di giugno.»;

g) all'articolo 3, i commi 6 e 7 sono abrogati;

h) all'articolo 3, il comma 8 è sostituito dal seguente: «*8*. Se nell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 5 il sostituto d'imposta riscontri che la retribuzione o rata di pensione corrisposta nel mese di giugno risulti insufficiente per il pagamento dell'importo risultante a debito, comprensivo del contributo al Servizio sanitario nazionale e della prima rata di acconto, la parte residua è trattenuta dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dell'1 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previsti per le somme cui afferisce. Nel mese di luglio il sostituto d'imposta tiene conto di ulteriori importi da conguagliare a rettifica di quelli erroneamente indicati nel prospetto di cui al comma 4. In tal caso si applica, nei riguardi del sostituto d'imposta, la soprattassa del 3 per cento delle somme dovute dal contribuente, che è versata nei termini e con le modalità previsti per le somme stesse; non si applica l'interesse dell'1 per cento.»;

i) all'articolo 3 il comma 9 è sostituito dal seguente: «*9*. L'importo della seconda rata di acconto è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua è trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. Si applica l'interesse dell'1 per cento, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previsti per le somme cui afferisce.»;

j) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: «nei termini e con le modalità previste nell'articolo 3, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «nel mese di giugno e con le modalità previste per i versamenti delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e per i versamenti dei relativi acconti»;

k) all'articolo 14, comma 1, le parole: «15 dicembre dell'anno cui la dichiarazione stessa si riferisce» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce»;

l) all'articolo 14 i commi 2 e 3 sono abrogati;

m) all'articolo 14 il comma 4 è sostituito dal seguente: «*4*. I soggetti di cui all'articolo 7, agli effetti di quanto disposto dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, adempiono all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando, al Centro di assistenza dagli stessi prescelto, una apposita

dichiarazione, nonché la busta contenente la scheda di cui all'articolo 2, comma 7, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, sempreché sia ancora in corso il rapporto di lavoro dipendente con il sostituto d'imposta che dovrà provvedere alle operazioni di conguaglio di cui all'articolo 16, comma 2.»;

n) all'articolo 14 il comma 5 è sostituito dal seguente: «*5*. L'apposita dichiarazione di cui al comma 4 deve contenere anche i dati identificativi del sostituto d'imposta che deve effettuare le operazioni di cui all'articolo 16. Nel caso di contribuenti che, all'atto della presentazione della dichiarazione hanno in corso più rapporti di lavoro dipendente e di pensione, le operazioni di cui all'articolo 16 sono effettuate dal sostituto che eroga la retribuzione o la pensione di importo più elevato.»;

o) all'articolo 15, comma 2, primo periodo, le parole: «che ha erogato la retribuzione o pensione di riferimento di cui» sono sostituite dalla seguente: «indicato» e, nel secondo periodo, le parole: «31 marzo» e «30 aprile» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «5 maggio» e «15 maggio»;

p) all'articolo 15, comma 3, le parole: «Entro il mese di aprile, il centro di assistenza consegna al dichiarante copia in duplice esemplare» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 15 maggio il centro di assistenza consegna al dichiarante copia»;

q) all'articolo 15, comma 5, le parole: «20 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «mese di luglio»;

r) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, le parole: «commi da 1 a 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3, 5 e 6»;

s) all'articolo 16, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I sostituti d'imposta aggiungono o detraggono a carico delle ritenute d'acconto le imposte riferite a ciascun dipendente, sulla base di quanto comunicato dal centro di assistenza e secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 3, commi 5 e 8. I centri di assistenza comunicano, entro il 31 maggio agli enti che erogano pensioni ed entro il 15 giugno agli altri sostituti di imposta, gli ulteriori importi da conguagliare a rettifica di quelli erroneamente comunicati entro il termine previsto nel comma 2 dell'articolo 15. In tal caso si applica, nei riguardi del lavoratore dipendente o del pensionato, la soprattassa del 3 per cento delle somme dovute, che è trattenuta e versata dal sostituto d'imposta nei termini e con le modalità previsti per le somme cui afferisce; non si applica l'interesse di cui al comma 8 dell'articolo 3. Si applicano le disposizioni del primo periodo del comma 7 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa.»;

t) all'articolo 16, comma 3, la parola: «giugno» è sostituita dalla seguente: «luglio»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 5.»;

u) all'articolo 17 i commi 1 e 2 sono abrogati.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è autorizzato l'esercizio della potestà regolamentare del Governo per modificare ulteriormente, a scopi di semplificazione, quanto stabilito nel comma 2, nonché per emanare ulteriori norme di attuazione dell'articolo 78, commi da 1 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

4. I compensi di cui all'articolo 78, comma 16, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 6.

Disposizioni concernenti la riscossione

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, primo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera *c*);»;

b) dopo l'articolo 92 è aggiunto il seguente articolo: «Art. 92-*bis* (*Mancata o irregolare documentazione probatoria*). — *1*. È soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chi, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di imposta spettanti e dei versamenti, nonché degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l'imposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi. In tali casi non si applica la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 92.».

2. All'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 20 è sostituito dal seguente: «*20*. I versamenti dovuti con riferimento alla dichiarazione dei redditi dalle persone fisiche e dalle società ed associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione, sono effettuati entro il 31 maggio.».

3. Le soprattasse previste nell'articolo 92, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per l'omesso o l'insufficiente versamento delle imposte e delle altre somme nonché dei relativi acconti, dovuti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle società ed associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono fissate

nella misura dello 0,50 per cento se il versamento è eseguito oltre il 31 maggio ed entro il 20 giugno successivo, a condizione che siano versate unitamente alle somme cui afferiscono. La disposizione del comma 2 del predetto articolo 92 si applica nel caso in cui il versamento sia eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno. Non è dovuto il pagamento degli interessi previsti dall'articolo 9 dello stesso decreto n. 602 del 1973.

4. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1993, entro il 31 gennaio 1994, senza applicazione di interessi.

5. Non si fa luogo al versamento se l'imposta comunale sugli immobili da versare è non superiore a lire 4 mila; se l'importo è superiore a lire 4 mila, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta. Non si fa luogo alla iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva se l'importo complessivo da iscrivere, computando anche le sanzioni ed interessi, non supera lire 4 mila.

6. Le disposizioni del comma 1, lettera *b)*, si applicano alle liquidazioni effettuate sulla base delle dichiarazioni presentate dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 3 si applicano ai versamenti che devono essere effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Per la riscossione delle entrate erariali, con ruoli resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1993, gli interessi sono applicati nella misura del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale; resta ferma la misura degli interessi prevista per il ritardato pagamento dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione e di consumo.

8. Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

9. Nell'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzazione del conto fiscale è facoltativa per i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge ai sensi dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114».

Art. 7.

Dividendi distribuiti da società non residenti

1. All'articolo 96-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 94, non sono applicabili relativamente all'eccedenza del credito di imposta di cui all'articolo 14 per la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1.»; nello stesso comma 4, quarto periodo, le parole «Il rimborso si considera relativo» sono sostituite dalle seguenti: «L'eccedenza di cui al primo periodo si considera relativa».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0110

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 1994, n. **91**.

Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per far fronte alla emergenza, nelle regioni Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Toscana, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Sardegna, Puglia e Sicilia, verificatasi a seguito di eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1 E assegnato un contributo straordinario per l'anno 1993 alle regioni Liguria, di lire 75 miliardi, Piemonte, di lire 75 miliardi, Valle d'Aosta, di lire 30 miliardi, Lombardia, di lire 4 miliardi e di lire 16 miliardi per l'anno 1994, Toscana, di lire 7 miliardi e di lire 13 miliardi per l'anno 1994, Lazio, di lire 3,5 miliardi e di lire 1,5 miliardi per l'anno 1994, Friuli-Venezia Giulia, di lire 1,5 miliardi e di lire 3,5 miliardi per l'anno 1994, per provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993, nei comuni individuati con delibera delle rispettive giunte regionali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto

Art. 2

1. E assegnato un contributo straordinario alle regioni Veneto, Sardegna, Puglia e Sicilia rispettivamente di lire 5 miliardi ciascuna per l'anno 1994, per provvedere agli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre-dicembre 1993 nei comuni individuati con delibera delle rispettive giunte regionali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

1. Le disponibilità di cui agli articoli 1 e 2 sono destinate, con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta, all'integrazione dei bilanci delle amministrazioni delle province, dei comuni e delle comunità montane per interventi urgenti di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità e relativi:

a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie, igienico-sanitarie;

b) alla realizzazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica di competenza regionale nelle aree colpite;

c) al ristoro dei danni subiti da beni mobili dei privati cittadini e da imprese nel limite massimo del 30 per cento delle somme stanziate a favore delle regioni interessate.

2. Su richiesta degli enti di cui al comma 1 è comunque consentito alle regioni disporre, con propria deliberazione e in casi specifici, che gli interventi di cui al medesimo comma siano realizzati a gestione diretta.

3. Ai fini di una considerazione unitaria dei danni e delle relative risorse finanziarie per le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana, relativamente alla tipologia degli interventi indicati nel presente articolo, i contributi di cui all'articolo 1 costituiscono integrazione dei finanziamenti già disposti con i decreti-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n 25, e 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, e con la legge 23 dicembre 1992, n. 505.

4. Ai fini del contributo straordinario di cui all'articolo 1 sono considerate le quote, rispettivamente, di lire 32 miliardi per la regione Liguria, lire 32 miliardi per la regione Piemonte e lire 11 miliardi per la regione Valle d'Aosta, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e per le medesime finalità, nonchè per la finalità di sistemazione definitiva a carattere idraulico ed idrogeologico.

Art. 4.

1. Per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane, in relazione alle opere di rispettiva competenza fino ad un massimo di lire 2.000 miliardi.

2. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato in misura pari al 50 per cento dell'onere stesso.

3. Le regioni provvedono a determinare con delibera della giunta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano provvisorio di interventi con la specificazione dell'ente locale, delle opere distrutte e danneggiate da ripristinare e del conseguente fabbisogno finanziario per singole opere. Gli interventi previsti nel piano per opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, anche finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo, sono sottoposti al parere dell'autorità di bacino, la quale si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Sulla base dei piani regionali e del parere dell'autorità di bacino si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla trasmissione sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a ripartire tra le regioni l'importo di cui al comma 1.

5. In corrispondenza della quota assegnata, ogni singola regione provvede, con delibera della giunta, a definire il piano di interventi con le specificazioni di cui al comma 4 e lo trasmette alla Cassa depositi e prestiti.

6. Gli enti locali individuati nel piano di cui al comma 6 inoltrano la domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti entro il limite e per gli interventi definitivamente individuati dalla regione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 186 miliardi per l'anno 1995 e in lire 110 miliardi annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 5.

1. Le regioni possono delegare la programmazione degli interventi da realizzare ai sensi del presente decreto alle province, che in tal caso promuovono appositi accordi di programma tra gli enti competenti, ivi comprese le autorità di bacino, al fine di coordinare l'utilizzo di tutte le risorse statali, regionali, degli enti locali e degli enti pubblici anche economici, disponibili per le finalità di prevenzione, difesa e riassetto del territorio.

Art. 6.

1. Le risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, destinate alla realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, sono integrate di ulteriori 50 miliardi di lire per l'anno 1994 che dovranno essere utilizzati per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al presente decreto nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 2.

Art. 7.

1. Alla copertura dei maggiori oneri, anche per mutui sostenuti per il ripristino delle autostrade, delle strade statali o provinciali danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto nelle regioni di cui agli articoli 1 e 2, è destinata la complessiva somma di lire 100 miliardi per l'anno 1994, di cui all'ANAS lire 50 miliardi per le autostrade e le strade statali e alle province lire 50 miliardi per le strade provinciali, da prelevarsi dal maggiore introito affluito al fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. La predetta somma di lire 100 miliardi sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 8.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 2, si applicano le disposizioni e le provvidenze del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, così come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1993 e di lire 43 miliardi per l'anno 1994.

2. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, le parole: «a lire 10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a lire 20 milioni» e le parole: «non superi i 30 milioni.» sono sostituite dalle seguenti: «non superi i 60 milioni.».

3. A favore delle aziende agricole singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi di cui agli articoli 1 e 2 e individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992. A tal fine il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è integrato dalle somme di lire 100 miliardi per l'anno 1993 e di lire 25 miliardi per l'anno 1994.

4. Per la realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il prefetto competente per territorio, ai fini di una uniforme distribuzione delle forze-lavoro, inoltra alla commissione regionale per l'impiego le richieste relative all'utilizzazione di soggetti in Cassa integrazione guadagni o in mobilità ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

5. Per far fronte agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino delle infrastrutture delle ferrovie Torino-Ceres, Canavesana e Domodossola-confine svizzero in concessione e della ferrovia Genova-Casella in gestione commissariale governativa, interessate dagli eventi alluvionali indicati al comma 1 dell'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1993.

6. Per interventi sul patrimonio culturale danneggiato dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 nelle regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1993.

Art. 9.

1. Le regioni sono tenute ad inviare semestralmente al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero dei lavori pubblici una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato al coordinamento della protezione civile, possono disporre ispezioni o verifiche ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 10.

1. La gestione degli interventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, è assoggettata al controllo consuntivo della Corte dei conti, che ne esamina, anche comparativamente, costi e risultati.

Art. 11.

1. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quello di cui all'articolo 4, pari a lire 243 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 122 miliardi per l'anno 1994, si provvede, per l'anno 1993, a carico delle disponibilità in conto residui iscritte nei seguenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994: Ministero del tesoro, capitolo 8785 per lire 121 miliardi e capitolo 8317 per lire 100 miliardi; Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, capitolo 7053 per lire 7 miliardi; Ministero dei trasporti e della navigazione, capitolo 7305 per lire 10 miliardi; Ministero per i beni culturali e ambientali, capitolo 8005 per lire 1 miliardo e capitolo 8103 per lire 4 miliardi; per l'anno 1994, quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente utilizzo del maggior introito affluito al fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che sarà versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro; quanto a lire 52 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305; quanto a lire 20 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Le disponibilità in conto residui del predetto capitolo 7705 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli di spesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. Per far fronte ai danni conseguenti agli eventi alluvionali di cui al presente decreto, le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, relative ad interventi nel comune di Assisi, possono essere utilizzate per interventi urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità, per accertate situazioni di estrema pericolosità, da realizzare anche su opere di urbanizzazione e su edifici pubblici e privati. Tali interventi sono realizzati in conformità alle norme di attuazione del piano generale di consolidamento del fenomeno franoso del comune di Assisi.

Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

DIANA, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

COSTA, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0111

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 dicembre 1993, n. **588.**

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 28 giugno 1991, n. 323, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'attuazione della profilassi della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi enzootica dei bovini nei centri di controllo genetico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto interministeriale 28 giugno 1991, n. 323, concernente il regolamento per l'attuazione della profilassi della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi bovina enzootica dei bovini nei centri di controllo genetico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1991;

Visto l'art. 4 del predetto decreto che consente l'accesso ai centri di controllo genetico di bovini provenienti anche da allevamenti indenni da brucellosi sino e non oltre al 31 dicembre 1992;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400;

Considerato che attualmente molti allevamenti non ufficialmente indenni da brucellosi conferiscono soggetti ai predetti centri di controllo genetico in virtù della citata deroga, pur avendo abbandonato da tempo la vaccinazione antibrucellare ancora non possono essere riconosciuti allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi in quanto al fine del riconoscimento deve intercorrere un periodo di trentasei mesi dall'interruzione della vaccinazione;

Ritenuto pertanto opportuno un ulteriore periodo di adeguamento per consentire agli allevamenti che abbiano abbandonato la vaccinazione alla data di entrata in vigore del suddetto decreto 28 giugno 1991, n. 323, di raggiungere la qualifica di allevamento ufficialmente indenne da brucellosi;

Sentita la commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n 33, nella seduta del 5 aprile 1993;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 26 marzo 1993;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 1° ottobre 1993;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1993

ADOTTA

il seguente regolamento.

Art. 1.

1. La deroga prevista dall'art. 4 del decreto 28 giugno 1991, n. 323, concernente il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi bovina, viene prorogata fino al 30 giugno 1994.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 dicembre 1993

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

Il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali
DIANA

Visto, *il Guardasigilli* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. [illegible]

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

Il testo dell'art. 4 del D.M. n. 323/1991, entrato in vigore il 17 ottobre 1991, è il seguente:

«Art. 4. — 1. I centri di controllo genetico di cui al precedente art. 1 sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi bovina alle seguenti condizioni:

che tutti i bovini che vi affluiscono provengano da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi bovina e, sino e non oltre al dicembre 1992, anche da allevamenti indenni da brucellosi;

nei predetti allevamenti i controlli periodici per la brucellosi bovina siano stati effettuati nei dodici mesi precedenti il trasferimento del soggetto nel centro. Nel caso che il soggetto abbia raggiunto o superato il sesto mese di età abbia presentato un titolo di sieroagglutinazione inferiore a 30 U.I. agglutinanti ed un titolo inferiore a 20 U. CEE/ml alla fissazione del complemento eseguiti nei trenta giorni precedenti l'introduzione nel centro;

che nei bovini durante il periodo di permanenza nel centro non sia stato constatato alcun segno clinico riferibile a brucellosi;

che tutti i bovini durante il periodo di permanenza nel centro abbiano presentato un tasso di sieroagglutinazione inferiore a 30 U.I. per ml ed una reazione negativa alla fissazione del complemento ripetute dopo una distanza di almeno tre mesi. Il secondo controllo va comunque praticato dopo il compimento del dodicesimo mese di età».

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione di cui all'art. 2 della legge n. 33/1968 (Modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi) è la commissione, presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari, incaricata di esprimere il preventivo parere in ordine ai piani di profilassi e di risanamento nazionali degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi ovina e caprina per la successiva approvazione del Ministro della sanità di concerto ora con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

94G0098

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 31 gennaio 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo dei procuratori legali, in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Michael Buse presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 12 maggio 1993;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Decreta:

Il titolo di Michael Buse, nato il 20 ottobre 1962 ad Hangen, cittadino tedesco, di Rechtsanwalt, conseguito in Germania, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense, secondo le modalità che seguono e davanti alla commissione nominata con decreto del direttore generale del 1° dicembre 1993.

La prova consisterà in un esame, scritto ed orale, da svolgersi in lingua italiana.

La prova scritta consisterà nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertenti se non più di tre tra le seguenti materie a scelta della commissione:

diritto tributario;

diritto internazionale privato;

ordinamento forense;

diritti e doveri dell'avvocato.

La prova orale consisterà nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le suddette materie.

Per essere ammesso all'esame l'interessato presenterà al Consiglio nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento.

Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporrà di dieci punti di merito. Il candidato sarà ammesso alla prova orale se conseguirà in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a trenta punti. L'esame si intenderà superato se il candidato avrà conseguito in ciascuna prova un punteggio non inferiore a trenta punti.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 31 gennaio 1994

Il direttore generale: ROVELLO

94A0763

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 13 gennaio 1993.

Integrazione della competenza territoriale di alcune circoscrizioni aeroportuali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1990, registro n. 2 Trasporti, foglio n. 364, con il quale è stata — tra l'altro — rideterminata la competenza territoriale delle circoscrizioni aeroportuali;

Considerata la recente istituzione delle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Rimini, Vibo Valentia, Prato e Verbano-Cusio-Ossola;

Ritenuta la necessità di integrare di conseguenza il suddetto decreto ministeriale;

Visto il parere espresso in merito dal consiglio di amministrazione della Direzione generale dell'aviazione civile, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nella seduta del 20 maggio 1992;

Decreta:

Articolo unico

La competenza territoriale delle circoscrizioni aeroportuali, determinata dal decreto ministeriale 23 febbraio 1990, è integrata come segue con le province di nuova istituzione:

Circoscrizione aeroportuale	Provincia
Milano (Linate)	Lodi
Firenze	Prato
Lamezia Terme	Crotone e Vibo Valentia
Milano (Malpensa)	Lecco
Rimini	Rimini
Torino (Caselle)	Biella e Verbano-Cusio-Ossola

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 13 gennaio 1993

Il Ministro: TESINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1993
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 142

94A0766

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 gennaio 1994.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di dicembre 1993 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di dicembre 1993;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.688,360
Marco tedesco	»	987,037
Franco francese	»	288,727
Fiorino olandese	»	881,166
Franco belga	»	47,278
Lira sterlina	»	2.517,180
Lira irlandese	»	2.395,548
Corona danese	»	251,814
Dracma greca	»	6,880
E.C.U.	»	1.905,111
Dollaro canadese	»	1.267,083
Yen giapponese	»	15,349
Franco svizzero	»	1.153,434
Scellino austriaco	»	140,366
Corona norvegese	»	227,497
Corona svedese	»	202,094
Marco finlandese	»	293,410
Escudo portoghese	»	9,674
Peseta spagnola	»	12,027
Dollaro australiano	»	1.136,841

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di dicembre 1993, come segue:

Paese / Valuta		
Afganistan: Afgani	Lit.	1,100
Albania: Lek	»	15,321
Algeria: Dinaro algerino	»	70,313
Angola: New Kwanza	»	0,252
Antille olandesi: A/Guilder	»	941,576
Arabia Saudita: Riyal Saudita	»	449,396
Argentina: Peso argentina	»	1 690,967
Aruba: Fiorino Aruba	»	941,585
Bahamas: Dollaro bahama	»	1.685,035
Bahrain: Dinaro Bahrain	»	4.473,196
Bangla Desh: Taka	»	42,958
Barbados: Dollaro Barbados	»	837,949
Belize: Dollaro Belize	»	842,691
Bermude: Dollaro Bermude	»	1 685,035
Bhutan: Rupia Bhutan	»	53,793
Birmania: Kyat	»	265,892
Bolivia: Boliviano	»	379,449
Botswana: Pula	»	664,530
Brasile: Cruzeiro Real	»	6,114
Brunei: Dollaro Brunei	»	1.059,919
Bulgaria: Lev	»	63 769
Burundi: Franco Burundi	»	6,469
C.S.I.: Rublo Russia (M)	Lit	1,369
C.S.I.: Rublo Russia (U)	»	2.921,568
Cambogia: Riel Kampuchea	»	0,482
Capoverde: Escudo Capoverde	»	22,774
Caraibi: Dollaro Caraibi	»	625,893
Cayman Isole: Dollaro Cayman	»	1.988,335
Cile: Peso cileno	»	3,970
Cina: Renmimbi	»	291,431
Cipro: Lira cipriota	»	3.294,582
Colombia: Peso colombiano	»	2,106
Comore Isole: Franco C.F.A.	»	5,800
Comun. Finanz. Africana: Franco C.F.A.	»	5,800
Corea del Nord: Won nord	»	786,004
Corea del Sud: Won sud	»	2,089
Costa Rica: Colon costarica	»	11,226
Croazia: Dinaro Croazia	»	0,263
Cuba: Peso cubano	»	2.231 358
Dominicana: Peso dominicano	»	135,192
Ecuador: Sucre	»	0,895
Egitto: Lira egiziana	»	501,022
El Salvador: Colon salvadoregno	»	193,480
Emirati Arabi Uniti: Dirham Emirati Arabi	»	460,330
Estonia: Corona Estonia	»	123,616
Etiopia: Birr	»	342,898
Falkland Is.: Sterline Falkland	»	2.526,607

Paese / Valuta		
Fiji Is.:		
Dollari Fiji	Lit.	1.099,788
Filippine:		
Peso filippino	»	61,402
Gambia:		
Dalasi	»	201,180
Ghana:		
Cedi	»	2,201
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	59,649
Gibilterra:		
Sterline Gibilterra	»	2.526,607
Gibuti Rep.:		
Franco Gibuti	»	9,704
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.405.655
Guatemala:		
Quetzal	»	291,704
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,337
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	2.080
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	13,429
Haiti:		
Gourde	»	140,826
Honduras.		
Lempira	»	231,598
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	218,890
India:		
Rupia indiana	»	53,939
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,800
Iran:		
Rial iraniano	»	0,948
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	5.407,944
Islanda:		
Corona islanda	»	23,550
Israele:		
Shekel	»	569,279
Jugoslavia:		
New Dinaro jugoslavo	»	-
Kenia:		
Scellino keniota	»	24,728
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.661,829
Laos:		
New Kip	»	2,347

Paese / Valuta		
Lesotho:		
Maluti	Lit	500,659
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	»	2.829,750
Libano:		
Lira libanese	»	0,986
Liberia:		
Liberian Dollaro	»	1 689,591
Libia:		
Dinaro libico	»	5.600,574
Lituania:		
Lita Lituania	»	431,646
Macao:		
Pataca	»	211,780
Madagascar.		
Franco Rep. Malgascia	»	0,900
Malawi:		
Kwacha	»	380,486
Malaysia:		
Ringgit	»	660,914
Maldive:		
Rufiya	»	141,118
Malta:		
Lira maltese	»	4.321,367
Marocco:		
Dirham Marocco	»	176,953
Mauritania:		
Ouguiya	»	13,716
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	91,814
Messico:		
Peso Messico	»	544,328
Mongolia:		
Tugrik	»	4,224
Mozambico:		
Metical	»	0,325
Nepal:		
Rupia nepalese	»	36,378
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	267,485
Nigeria:		
Naira	»	77,239
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	942,644
Oman:		
Rial Oman	»	4.391,468
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	56,230
Panama:		
Balboa	»	1.689.591

Paese / Valuta		
Papua Nuova Guinea: Kina	Lit.	1.656,209
Paraguay: Guarani	»	0,939
Perù: New Sol	»	783,365
Polinesia Francese: Franco C.F.P.	»	16,404
Polonia: Zloty	»	0,080
Qatar: Riyal Qatar	»	464,349
Repubblica Ceca: Corona Ceca	»	57,009
Repubblica Slovacca: Corona Slovacca	»	51,515
Romania: Leu	»	1,476
Rwanda: Franco Ruanda	»	11,858
Salomone Isole: Dollaro Salomone	»	528,438
Sant'Elena: Lira Sant'Elena	»	2.526,607
São Tomé: Dobra	»	7,041
Seychelles: Rupia Seychelles	»	321,455
Sierra Leone: Leone	»	3,072
Singapore: Dollaro Singapore	»	1.059,919
Siria: Lira siriana	»	80,471
Slovenia: Tallero Slovenia	»	13,194
Somalia: Scellino somalo	»	0,645
Sri Lanka: Rupia Sri Lanka	»	34,453
Sud Africa: Rand	»	500,659
Sudan: Dinaro sudanese	»	129,993
Surinam: Fiorino Surinam	»	946,743
Swaziland: Lilangeni	»	500,659
Taiwan: Dollaro Taiwan	»	63,264
Tanzania: Scellino Tanzania	Lit.	3,647
Thailandia: Baht	»	66,512
Tonga Isola: Pa Anga	»	1.142,022
Trinidad e Tobago: Dollaro Trinidad e T.	»	306,145
Tunisia: Dinaro tunisino	»	1.640,382
Turchia: Lira turca	»	0,117
Ucraina: Karbovanet Ucraina	»	0,054
Uganda: New scellino	»	1,469
Ungheria: Forint ungherese	»	16,909
Uruguay: Peso uruguaiano	»	382,934
Vanuatu: Vatu	»	13,782
Venezuela: Bolivar	»	16,141
Vietnam: Dong	»	0,156
Western Samoa: Taia	»	646,633
Yemen Merid.: Dinaro Yemen	»	3.679,774
Yemen Sett.: Rial	»	102,418
Zaire: New Zaire	»	323,164
Zambia: Kwacha	»	3,461
Zimbabwe: Dollaro Zimbabwe	»	246,794

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0764

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 gennaio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa grafica «L'Artistica a r.l.» - Società cooperativa a r.l., in Bellante, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 12 luglio 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa grafica «L'Artistica a r.l.» - Società cooperativa a r.l., con sede in Bellante (Teramo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa grafica «L'Artistica a r.l.» - Società cooperativa a r.l., con sede in Bellante (Teramo), costituita per rogito notaio dott. Giovanni Di Gianvito, in data 29 maggio 1981, repertorio n. 113868, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. proc. Giovanni Legnini, residente a Chieti in via dei Frentani, 121/M, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1994

Il Ministro GIUGNI

94A0765

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 142 del titolo XIX relativo alla Scuola nazionale di archeologia viene sostituito dal seguente nuovo articolo unico:

Art. 142 *(Prima scuola di specializzazione in archeologia)*. — È istitutita presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma la prima scuola di specializzazione in archeologia per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale.

La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline archeologiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

La scuola rilascia il diploma di specialista in archeologia (con l'indicazione dell'indirizzo seguito).

Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:

1) archeologia preistorica e protostorica;

2) archeologia classica;

3) archeologia tardo antica e medievale.

La scuola ha la durata di tre anni.

In base alle attrezzature e alle strutture disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sessanta per ciascun anno di corso e complessivamente di centottanta iscritti per l'intero corso di studi.

All'attuazione delle attività didattiche provvedono la facoltà di lettere e filosofia, il dipartimento di scienze storiche archeologiche e antropologiche dell'antichità.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in lettere della facoltà di lettere e filosofia, in materie letterarie, in storia e tutela dei beni culturali (con indirizzo archeologico), nonché i laureati in architettura.

Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso università straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:

A) Area delle metodologie e delle tecniche:

1) archeologia subacquea;

2) archeometria;

3) bioarcheologia;

4) elementi di informatica;

5) esegesi delle fonti letterarie;

6) metodologia e tecnica dello scavo;

7) metrologia antica;

8) museologia e museografia;

9) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

10) teorie e tecniche del restauro;

11) disegno e rilievo;

12) tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione;

13) metodi matematici e statistici per la preistoria e l'archeologia.

B) Area dell'archeologia preistorica e protostorica:

1) archeologia e antichità celtiche;

2) archeologia e antichità egee;

3) archeologia e antichità sarde;

4) ecologia preistorica;

5) paleontologia del quaternario;

6) paleontologia umana;

7) paletnologia;

8) etnografia preistorica dell'Africa;

9) protostoria europea;

10) preistoria del vicino e medio Oriente.

C) Area dell'archeologia classica:

1) archeologia e storia dell'arte greca e romana;

2) archeologia delle province romane;

3) epigrafia e antichità greche;

4) epigrafia e antichità romane;

5) etruscologia e archeologia dell'Italia preromana;

6) epigrafia italica;

7) numismatica greca e romana;

8) topografia di Roma e dell'Italia antica;

9) storia dell'urbanistica del mondo antico;

10) storia greca;

11) storia romana.

D) Area dell'archeologia tardo-antica e medioevale:

1) archeologia e storia dell'arte tardo-antica;

2) archeologia e topografia medioevale;

3) archeologia cristiana;

4) archeologia bizantina;

5) archeologia partica e sessanide;

6) archeologia islamica;

7) epigrafia e antichità medioevali;

8) numismatica e sfragistica medioevali;

9) paleografia e diplomatica.

E) Area giuridica:

1) elementi e diritto amministrativo;

2) estimo;

3) legislazione dei beni culturali con elementi di legislazione urbanistica;

4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali.

Nell'arco di tre anni vengono tenuti complessivamente undici insegnamenti distribuiti sulla base di un piano di studi proposto da ogni allievo all'inizio del primo anno e modificabile agli inizi degli anni successivi. I piani proposti e le eventuali modifiche debbono essere approvati dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.

Le elezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonché da esercitazioni, attività applicativa, sopralluoghi e viaggi d'istruzione.

Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto:

cinque fra le discipline dell'area corrispondente all'indirizzo prescelto;

due fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche;

tre fra le discipline di due differenti aree di diverso indirizzo;

uno fra le discipline dell'area giuridica.

Lo specializzando è tenuto a seguire nel primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline dell'ambito dell'indirizzo prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studio.

L'attività didattica comprende per ogni anno 500 ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate. Alle attività pratiche dovranno essere dedicate non meno di 250 ore. I corsi possono essere articolati in moduli: ciascun modulo è costituito da più programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantisi a costituire una unità organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a più docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quelle degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo è affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti.

Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane c/o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato all'esame generale dell'anno.

Nel corso del terzo anno gli allievi potranno fare un tirocinio presso una soprintendenza ai beni culturali programmato e organizzato dalla scuola di intesa con le competenti autorità. La frequenza delle lezioni delle conferenze, dei seminari, delle esercitazioni, nonché la partecipazione alle attività pratiche sono obbligatorie.

Gli allievi parteciperanno a scavi programmati e organizzati dalla scuola di intesa con le competenti autorità. Lo scavo verrà condotto da uno o più professori della scuola che cureranno l'addestramento degli allievi.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento delle attività di formazione degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente, vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.

Per quanto non disciplinato nel presente statuto si rinvia alla normativa generale sulle scuole di specializzazione dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 ottobre 1993

Il rettore: TECCE

94A0743

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, recante: «Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria».

Il decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, recante: «Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 7 dicembre 1993.

94A0800

Mancata conversione del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 504, recante: «Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993».

Il decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 504, recante: «Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 7 dicembre 1993.

94A0801

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1994:

Fanfani Marco, notaio residente nel comune di Arezzo, è trasferito nel comune di Sansepolcro, distretto notarile di Arezzo, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cattaneo Luigi, notaio residente nel comune di Lanzo Torinese, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Montafia, distretto notarile di Asti, con l'anzidetta condizione;

Scutra Cristina, notaio residente nel comune di Collio, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Gardone Val Trompia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Giorgetti Luciano, notaio residente nel comune di Scansano, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Grosseto, con l'anzidetta condizione;

Varzi Raniero, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Pitigliano, distretto notarile di Grosseto, con l'anzidetta condizione;

Litterio Camillo, notaio residente nel comune di San Salvo, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Vasto, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Lo Iacono Arnaldo, notaio residente nel comune di Atessa, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Vasto, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Capruzzi Vincenzo, notaio residente nel comune di Giovinazzo, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Cesano Maderno, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Rozza Vincenzo, notaio residente nel comune di Sant'Angelo Lodigiano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Lodi, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Cabizza Alessandro, notaio residente nel comune di Treviglio, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Linares Massimo, notaio residente nel comune di Gavirate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

La Rocca Francesco, notaio residente nel comune di Marsala, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Varese, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Russo Francesco, notaio residente nel comune di Osio Sotto, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Gozzano, distretto notarile di Novara, con l'anzidetta condizione;

Rossi Luisa, notaio residente nel comune di Macerata Feltria, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Pesaro, con l'anzidetta condizione;

Di Perna Annalisa, notaio residente nel comune di S. Giuliano Terme, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Vecchiano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Gerardi Gaspare, notaio residente nel comune di Polcenigo, distretto notarile di Pordenone, è trasferito nel comune di Pordenone, con l'anzidetta condizione;

Moroni Renato, notaio residente nel comune di Savona, è trasferito nel comune di Postiglione, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Crescimanno Ugo, notaio residente nel comune di Ravanusa, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Lercara Friddi, distretto notarile di Termini Imerese, con l'anzidetta condizione.

94A0770

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali:

Provvedimento n. 21/1994 del 2 febbraio 1994

Specialità medicinali:

«CELESTONE» iniettabile - im IV 5 fiale 1 ml 4 mg;

«CELESTONE» cronodose - im 3 fiale;

«GENTALYN pediatrico» - bb 5 fiale 1 ml 10 mg;

«GENTALYN pediatrico 20» - bb 1 fiala 2 ml 20 mg;

«GENTALYN 120» - im 1 fiala 120 mg 1,5 ml;

«GENTALYN 160» - iniett 1 fiala 2 ml 160 mg;

«POLAMIN» - iniett 10 fiale 1 ml 5 mg.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti, 89.

Modifica apportata: produttore.

La produzione delle specialità medicinali sopra indicate è ora effettuata anche dalla consociata Schering-Ploug S.A. nello stabilimento sito in Carretera Nal. 1, km 36, San Augustin de Guadalix (Madrid) - Spagna.

Le operazioni terminali di confezionamento delle suddette specialità medicinali continueranno ad essere effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Comazzo (Milano), come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 5 febbraio 1994.

Provvedimento n. 22/1994 del 2 febbraio 1994

Specialità medicinale: «CITOGEL» - 30 bustine monodose da 5 ml di sospensione per uso orale.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13.

Modifica apportata: produttore (limitatamente ai controlli quali-quantitativi).

I controlli quali-quantitativi relativi alla specialità medicinale sopra menzionata sono ora effettuati anche dalla ditta Lisa-Pharma S.p.a. nello stabilimento sito in Erba (Como), via Licinio n. 11.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 5 febbraio 1994.

Provvedimento n. 23/1994 del 2 febbraio 1994

Specialità medicinale: «BISOLVON» - granulato in bustine.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10.

Modifica apportata: produttore (limitatamente alle operazioni terminali e di controllo).

Le operazioni terminali (confezionamento, astucciamento e bollinatura) e di controllo sono ora effettuate anche dalla società Dompé farmaceutici S.p.a. nello stabilimento sito in L'Aquila, via Campo di Pile.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 5 febbraio 1994.

Provvedimento n. 24/1994 del 2 febbraio 1994

Specialità medicinale: «CIBALGINA» - 4, 10 e 20 confetti.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13.

Modifica apportata: produttore.

La specialità medicinale sopra menzionata è ora prodotta e controllata anche dalla ditta Lisapharma S.p.a., nello stabilimento sito in Erba (Como), via Licinio, 11.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 5 febbraio 1994.

Provvedimento n. 25/1994 del 2 febbraio 1994

Specialità medicinale: «HOLOXAN» - iniettabile flacone da 1 e 2 g.

Titolare A.I.C.: Asta Medica AG - Francoforte (Germania), rappresentata in Italia dalla società Asta Medica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Zanella, 3/5.

Modifica apportata: produttore.

Per la preparazione iniettabile da 1 g: le operazioni terminali di confezionamento e la produzione del flaconcino di solvente sono ora effettuate dalla Soc. C.O.C. farmaceutici S.r.l. nello stabilimento sito in S. Agata Bolognese (Bologna).

Per la preparazione iniettabile da 2 g: le operazioni terminali di confezionamento (astucciamento ed inserimento del foglio illustrativo) sono ora effettuate dalla società estera titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Francoforte (Germania) ove già veniva effettuata la produzione ed il controllo.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 5 febbraio 1994.

Provvedimento n. 26/1994 del 2 febbraio 1994

Specialità medicinale: «ACEQUIDE» - compresse.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali, 1.

Modifica apportata: produttore.

La specialità medicinale è ora prodotta anche dalla Parke Davis S.p.a. nello stabilimento sito in Lainate (Milano), via Colombo, 1.

Le operazioni terminali di confezionamento e di controllo continuano ad essere effettuate come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 5 febbraio 1994.

Provvedimento n. 27/1994 del 2 febbraio 1994

Specialità medicinale: «STEMETIL» - supposte.

Titolare A.I.C.: Rhone-Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.G. Winckelmann, 2.

Modifica apportata: produttore.

La specialità medicinale è ora prodotta e confezionata dalla società Montefarmaco nello stabilimento sito in Pero (Milano), via Galilei n. 7.

Il controllo continua ad essere effettuato come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 5 febbraio 1994.

Provvedimento n. 28/1994 del 2 febbraio 1994

Specialità medicinale: «NORBILINE» flacone 200 ml sciroppo.

Titolare A.I.C.: Rhone-Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.G. Winckelmann, 2.

Modifica apportata: produttore.

La specialità medicinale è ora prodotta e confezionata dalla società Montefarmaco nello stabilimento sito in Pero (Milano), via Galilei n. 7.

Il controllo continua ad essere effettuato come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 5 febbraio 1994.

Provvedimento n. 29/1994 del 2 febbraio 1994

Specialità medicinale: «CVP ELIXIR» flacone 120 ml.

Titolare A.I.C.: Rhone-Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.G. Winckelmann, 2.

Modifica apportata: produttore.

La specialità medicinale è ora prodotta e confezionata dalla società Montefarmaco nello stabilimento sito in Pero (Milano), via Galilei n. 7.

Il controllo continua ad essere effettuato come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 5 febbraio 1994.

Provvedimento n. 30/1994 del 2 febbraio 1994

Specialità medicinale: «FLUOCARIL BI-FLUORÉ» 250 pasta dentifricia gusto fluoro. «FLUOCARIL BI-FLUORÉ» 250 pasta dentifricia gusto anice.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Goupil S.A. di Cachan - Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla società Goupil Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via S. Paolo, n. 13.

Modifica apportata: Il termine previsto dal provvedimento n. 53/1993 del 13 febbraio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 1993 per lo smaltimento delle confezioni recanti i codici precedentemente autorizzati è prorogato di sei mesi.

Provvedimento n. 31/1994 del 2 febbraio 1994

Specialità medicinale: «DEDIOL» gocce.

Titolare A.I.C.: Rhone-Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.G. Winckelmann, 2.

Modifica apportata: produttore (limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento).

Le operazioni terminali di confezionamento sono ora effettuate dalla società Montefarmaco, nello stabilimento sito in Pero (Milano), via Galilei n. 7.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 5 febbraio 1994.

Provvedimento n. 32/1994 del 2 febbraio 1994

Specialità medicinale: «MAALOX» compresse.

Titolare A.I.C.: Rhone-Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.G. Winckelmann, 2.

Modifica apportata: produttore (limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento).

Le operazioni terminali di confezionamento sono ora effettuate dalla società Montefarmaco, nello stabilimento sito in Pero (Milano), via Galilei n. 7.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 5 febbraio 1994.

Provvedimento n. 33/1994 del 2 febbraio 1994

Specialità medicinale: «ORUDIS» fiale di liofilizzato im + solvente.

Titolare A.I.C.: Rhone-Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.G. Winckelmann, 2.

Modifica apportata: produttore.

La specialità medicinale è ora prodotta anche dalla società Serpero S.p.a. Industria Galenica milanese nello stabilimento consortile sito in Masate, viale Serpero.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 5 febbraio 1994.

Provvedimento n. 34/1994 del 2 febbraio 1994

Specialità medicinale: «POLIXIMA» (CEFUROXIMA) (1 flaconcino iniettabile da g 1 + fiala solvente da ml 4 e flaconcino iniettabile da mg 500 + fiala solvente da ml 2).

Titolare A.I.C.: Sifarma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Alcuino, 1.

Modifica apportata: produttore.

La specialità medicinale è prodotta, controllata e confezionata dalla società Radiumfarma S.r.l., nello stabilimento consortile sito in Masate (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 5 febbraio 1994.

Provvedimento n. MI 6/1994 del 2 febbraio 1994

Specialità medicinale «NORDITROPIN».

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk a/s - Danimarca, rappresentata in Italia dalla Novo Nordisk Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via dell'Imbrecciato, 129.

Oggetto del provvedimento: precisazione delle indicazioni terapeutiche.

le indicazioni terapeutiche sono ora così formulate: «Deficit staturale dovuto a ridotta o mancata increzione di ormone somatotropo nei soggetti che non abbiano completato la pubertà».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 5 febbraio 1994.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI 7/1994 del 2 febbraio 1994

Specialità medicinale «SOMATONORM».

Titolare A.I.C.: Pierrel S.p.a., con sede in Milano, via Bisceglie, n. 96.

Oggetto del provvedimento: precisazione delle indicazioni terapeutiche.

le indicazioni terapeutiche sono ora così formulate: «Deficit staturale dovuto a ridotta o mancata increzione di ormone somatotropo nei soggetti che non abbiano completato la pubertà».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 5 febbraio 1994.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI 8/1994 del 2 febbraio 1994

Specialità medicinale «GENOTROPIN».

Titolare A.I.C.: Pierrel S.p.a., con sede in Milano, via Bisceglie, n. 96.

Oggetto del provvedimento: precisazione delle indicazioni terapeutiche.

le indicazioni terapeutiche sono ora così formulate: «Deficit staturale dovuto a ridotta o mancata increzione di ormone somatotropo nei soggetti che non abbiano completato la pubertà».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 5 febbraio 1994.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

94A0787

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 febbraio 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1687,06
ECU	1884,95
Marco tedesco	969,30
Franco francese	285,63
Lira sterlina	2518,78
Fiorino olandese	865,03
Franco belga	47,020
Peseta spagnola	11,967
Corona danese	249,66
Lira irlandese	2417,39
Dracma greca	6,736
Escudo portoghese	9,638
Dollaro canadese	1269,13
Yen giapponese	15,568
Franco svizzero	1161,49
Scellino austriaco	137,87
Corona norvegese	225,69
Corona svedese	214,54
Marco finlandese	304,80
Dollaro australiano	1025,74

94A0814

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2 C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITA

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente, tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista ragione sociale, indirizzo, capitale sociale partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo.	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189